

**Cass., sez. III, 29 maggio 2015, n. 11176**

**“Omissis”**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1.- C. proponeva opposizione agli atti esecutivi nell'espropriazione presso terzi introdotta ai suoi danni dinanzi al Tribunale di Vicenza dalla società B., in forza di sentenza passata in giudicato (recante la condanna del C. al pagamento in favore della società delle spese di lite complessivamente liquidate in Euro 1.419,40, oltre accessori).

L'opponente deduceva la nullità del pignoramento per essere stato notificato oltre il termine dell'art. 481 c.p.c. (quindi dopo la perdita di efficacia del precetto), nonché per non essere stato preceduto dalla notificazione del precetto ed, ancora, per la non debenza di parte delle somme pretese dalla società creditrice.

Quest'ultima si costituiva dinanzi al giudice dell'esecuzione, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, dell'opposizione.

Avendo il giudice dell'esecuzione rigettato l'istanza di sospensione, il processo esecutivo proseguiva.

1.1.- Riassunto il giudizio di merito sull'opposizione, con atto di citazione notificato il 19 luglio 2011, nel termine all'uopo concesso, e svolta la trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c., veniva fissata l'udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per il 18 giugno 2013.

Per quanto è dato leggere in ricorso, a tale udienza la sentenza veniva pronunciata al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con sottoscrizione del verbale di causa, ma era depositata in cancelleria in data 5 novembre 2013.

Con questa sentenza, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto e quindi la nullità del pignoramento e degli atti di esecuzione successivi, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.

2.- Avverso la sentenza la soc. B. propone ricorso con tre motivi, il secondo dei quali articolato, a sua volta, in cinque censure.

C. resiste con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. - Col primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c., poichè, pur essendo stati letti sia il dispositivo che la motivazione ed essendo stato sottoscritto il verbale contenente la sentenza all'udienza fissata per la discussione, in data 18 giugno 2013, il deposito in cancelleria è avvenuto soltanto in data 5 novembre 2013.

1.1.- Il motivo non merita di essere accolto.

Non vi è dubbio che dell'art. 281 sexies c.p.c., comma 2, ponga una deroga al regime ordinario della pubblicazione della sentenza che è dettato dall'art. 133 c.p.c., comma 1.

Ai sensi di quest'ultima norma, la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

L'art. 281 sexies c.p.c., comma 2, anticipa detto momento, prevedendo che la sentenza, dopo che ne siano stati letti dispositivo e motivazione, "si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene".

Peraltro, la deroga non è soltanto dell'art. 133 c.p.c., comma 1, ma anche (fatto salvo quanto si dirà nel prosieguo) alla seconda parte del comma 2, poichè, in forza del principio desumibile dall'art. 176 c.c., comma 2, il cancelliere, quando la sentenza è inserita nel verbale di udienza, letta per intero e sottoscritta dal giudice, è esonerato dall'onere della comunicazione, la quale, oltre ad essere superflua (poichè il testo integrale della sentenza è stato reso noto alle parti mediante la lettura), contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore (così Cass. ord. n. 4401/06, che richiama la giurisprudenza formatasi sull'abrogato art. 315 c.p.c., relativo alla discussione orale nel procedimento davanti al pretore; nonché altre successive, tra cui Cass. ord. n. 20417/06 e n. 16304/07). Per contro, e coerentemente, quando gli adempimenti imposti al giudice dall'art. 281 sexies c.p.c., non sono rispettati, il cancelliere non è esonerato dall'onere della comunicazione (cfr. Cass. ord. n. 18743/07, in un caso in cui non risultava essere stata data lettura in udienza delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).

Perciò, dando seguito all'orientamento già espresso da questa Corte circa la decorrenza del termine di trenta giorni per proporre il regolamento di competenza dalla pubblicazione regolarmente effettuata ai sensi del primo inciso dell'art. 281 sexies c.p.c., comma 2 (di cui ai precedenti sopra citati, e ad altri conformi), va qui affermato che il termine di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, per proporre l'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., decorre dalla data dell'udienza, quando la sentenza sia stata pronunciata al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene (od a cui è allegata). Ciò in ragione del fatto che è la stessa norma ad equiparare espressamente questa attività alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c..

Nel caso di specie, l'attività del giudice finalizzata alla pubblicazione non è in discussione, così come non è in discussione l'ammissibilità del ricorso.

Infatti, questo è stato consegnato per la notificazione il 18 dicembre 2013, quindi entro il termine di sei mesi, così come fissato dall'art. 327 c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, con decorrenza dal 18 giugno 2013, data di sottoscrizione da parte del giudice del verbale che contiene la sentenza letta in udienza, senza che perciò assumano rilevanza il tempo del deposito e/o la mancata comunicazione di questo da parte del cancelliere.

1.2.- La questione posta dal ricorso è piuttosto quella della nullità della sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza tuttavia che l'adempimento del "deposito" in cancelleria, previsto dall'ultimo inciso di questa norma,, sia stato effettuato "immediatamente", vale a dire subito dopo l'udienza (risultando eseguito dopo quattro mesi e diciotto giorni).

E' vero che, come sottolineato dalla ricorrente, vi sono dei precedenti di legittimità da cui sembrerebbe potersi desumere che un'(eventuale) nullità sarebbe evitata soltanto quando sia comunque assicurata "la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio "immediatamente" nel comma 2 della citata norma" (così Cass. n. 4883/2007, citata in ricorso, che ha escluso la nullità per l'intervallo di un giorno tra lettura della sentenza e deposito in cancelleria). In altri precedenti, invece, si presuppone che un eventuale significativo ritardo nel deposito non comporterebbe tanto la nullità della sentenza quanto la conseguenza di farla ricadere "nel regime ordinario di cui all'art. 133 c.p.c., comma 1" (cfr. Cass. n. 4401/06, in motivazione).

Orbene, il Collegio ritiene che il caso in esame, tenuto conto delle vicende giurisprudenziali che hanno interessato l'art. 133 c.p.c., consenta di superare dette affermazioni e di precisare la questione nei termini che seguono. L'intervallo tra l'udienza di discussione conclusa con la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e il "deposito" in cancelleria, oltre a comportare evidenti incertezze applicative (mancando la precisa indicazione del periodo rilevante), non appare decisivo poichè, in sè solo considerato, prescinde dallo scopo che il legislatore ha inteso perseguire con l'imposizione dell'adempimento del deposito immediato.

Questa Corte ha già avuto modo di statuire che la sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non è nulla se il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione (così Cass. n. 17028/08 e n. 2736/15); ed ancora che la sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua consequenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge (così Cass. n. 10453/14, con cui la S.C. ha ritenuto la validità della sentenza il cui dispositivo è stato letto in udienza e le cui motivazioni sono state comunicate alle parti subito dopo la discussione attraverso la consegna di uno stampato non firmato, poi sottoscritto e depositato in cancelleria).

In tutti i casi oggetto delle pronunce appena citate era in discussione l'avvenuta pubblicazione della sentenza.

Nel caso in esame, invece, per quanto detto sopra, la sentenza "si intende pubblicata".

A ciò si deve aggiungere che, essendo inserita nel (od allegata al) verbale di udienza, da redigersi ai sensi dell'art. 130 c.p.c., ha acquisito la medesima pubblica fede di questo verbale (cfr., tra le tante, Cass. n. 12828/03; nonché n. 22841/06, secondo cui la sottoscrizione del verbale da parte del giudice, e non anche da parte del cancelliere, soddisfa la finalità di attribuire allo stesso pubblica fede; n. 8874/11, nello stesso senso) , e così come il verbale, la sentenza, oltre ad essere conoscibile (e da presumersi conosciuta dalle parti presenti o da quelle che dovevano comparirvi:

arg. ex art. 176 c.p.c., comma 2), in quanto redatta e letta nel rispetto delle formalità dell'art. 281 sexies c.p.c., è altresì immodificabile. Non vi è dubbio

pertanto che sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua consequenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione (cfr. Cass. n. 10413/14 cit.).

Ne consegue che il deposito in cancelleria ed il compimento delle formalità di deposito da parte del cancelliere della sentenza inserita nel verbale dell'udienza, letta integralmente alla stessa udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, non sono finalizzati nè alla sua conoscibilità, nè a preservare l'immodificabilità della decisione e delle ragioni che la sorreggono.

Perciò la deroga al disposto dell'art. 133 c.p.c., comma 1, è particolarmente incisiva in quanto mentre per la sentenza pronunciata nelle forme ordinarie è il deposito in cancelleria da parte del giudice, attestato dal cancelliere, a consentire la chiusura del rapporto processuale ed a rendere immodificabile la sentenza; nel caso dell'art. 281 sexies c.p.c., ciò non si verifica perchè la sentenza è "contenuta" nel verbale dell'udienza. Anzi, si potrebbe dire che si tratta di sentenza che "coincide" col verbale, per come è dimostrato dalla modifica che, proprio a seguito della forma di sentenza c.d. a verbale o contestuale, è stato necessario apportare all'art. 35 disp. att. c.p.c., dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 117, per consentire di inserire nel registro cronologico delle sentenze la copia del verbale, lasciando così l'originale nel fascicolo d'ufficio (da trasmettere in caso di impugnazione).

1.3.- Allora occorre chiedersi quale sia la funzione che si è inteso perseguire imponendo che la sentenza sia "immediatamente depositata in cancelleria".

Orbene, la procedura di pubblicazione disciplinata dall'art. 133 c.p.c., si articola nel deposito della sentenza da parte del giudice (comma 1) e nella presa d'atto del cancelliere (comma 2) e, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'atto fondamentale è il primo (cfr. Cass. S.U. n. 13794/12). Questo, però, nel caso di sentenza c.d. contestuale è sostituito dal compimento delle formalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c..

Pertanto l'eventuale separazione temporale dei due passaggi procedurali, che viene a crearsi con l'apposizione di una data di deposito diversa dalla data dell'udienza di discussione e di pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non può mai comportare il trasferimento dell'effetto "pubblicazione" dal giudice al cancelliere (che le Sezioni Unite hanno inteso stigmatizzare in caso di sentenza pronunciata con le forme ordinarie, enunciando i principi di cui al citato precedente n. 13794/12, cui ha fatto seguito l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 28 gennaio 2015).

Tuttavia, così come nel caso della sentenza pronunciata con le forme ordinarie gli adempimenti del cancelliere devono essere svolti contestualmente al deposito della sentenza da parte del giudice (cfr.

Cass. S.U. n. 13794/12; Corte Cost. n. 3/15), anche l'ultimo inciso dell'art. 281 sexies c.p.c., ne impone il sollecito compimento, al fine dell'esercizio del potere delle parti di prendere visione dell'atto pubblicato e di estrarne copia. Spetta infatti al cancelliere, dopo la presa d'atto del deposito in calce alla sentenza con l'apposizione della data e della firma, l'inserimento nell'"elenco cronologico delle sentenze", con l'attribuzione del relativo numero identificativo (D.M. 27 marzo 2000, n. 264, art. 13 "Regolamento recante norme per la tenuta dei

registri presso gli uffici giudiziari"; lettera A, n. 16, delle "Istruzioni per la tenuta dei registri in forma cartacea", contenute nel D.M. 1 dicembre 2001, "Registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari"; L. 2 dicembre 1991, n. 399 "Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria"), con la peculiarità, per le sentenze ex art. 281 sexies c.p.c., della modalità di conservazione in copia ai sensi dell'art. 35 disp. att. c.p.c., già citato. Si ritiene perciò di dover concludere nel senso che il deposito "immediato" in cancelleria di cui all'art. 281 sexies c.p.c., è finalizzato al compimento di detti adempimenti da parte del cancelliere ed a consentire alle parti di chiedere il rilascio di copia della sentenza munita di numero identificativo (eventualmente, in forma esecutiva).

Non senza considerare che l'inserimento della sentenza nel verbale di udienza, nei processi regolati dalle disposizioni sul "processo civile telematico", consentirà alle parti di accedere a tutti gli atti del giudizio e in particolare alla sentenza pubblicata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e di estrarne copia direttamente certificata conforme dal difensore; essendo peraltro sempre necessario il compimento delle formalità di deposito da parte del cancelliere per accedere alla sentenza munita di numero identificativo.

In conclusione, va affermato che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, è da intendersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla, anche se il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma "immediatamente" dopo l'udienza.

Perciò, il primo motivo di ricorso va rigettato.

2.- Col secondo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, al fine di censurare la decisione del Tribunale di dichiarare la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto effettuati a mezzo posta presso il luogo in cui vi era un recapito del destinatario, malgrado questi avesse cambiato la propria residenza anagrafica da oltre un anno, senza che risultasse la verifica da parte dell'ufficiale giudiziario delle ragioni dell'assenza dal luogo di notificazione (con l'aggiunta, che si legge nella sentenza, che, se tale verifica fosse stata fatta, "si sarebbe scoperto che a seguito di regolare denuncia al Comune di nuova residenza e quindi a quello di provenienza, il destinatario della notifica aveva trasferito a Vicenza la sede della sua ditta (visura camerale) e anche la sua residenza").

2.1.- Contro questa decisione, la ricorrente formula le seguenti specifiche censure in cui si articola il secondo motivo:

a) violazione o falsa applicazione delle norme sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, in particolare della L. n. 890 del 1982, art. 8, perchè, ai sensi di quest'ultimo articolo, nel caso di "irreperibilità" del destinatario, la notificazione si considera perfezionata a seguito del compimento delle formalità ivi indicate. Nel caso di specie, la notificazione era stata fatta all'indirizzo (in (OMISSIS)), indicato nell'atto di citazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concluso con la sentenza posta in esecuzione e l'ufficiale giudiziario aveva eseguito tutte le formalità indicate

nella norma (dato che in quel luogo era stato reperito un domicilio del debitore idoneo alla ricezione degli atti, anche se non coincidente con la residenza anagrafica), seguite dalla compiuta giacenza. Per di più, secondo la ricorrente, il luogo di residenza anagrafica, in Vicenza, non sarebbe stato il luogo di residenza effettiva del C., dato che era stato impossibile notificargli l'atto di pignoramento presso terzi, per sua irreperibilità all'indirizzo di (OMISSIS);

b) violazione o falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., perchè la nullità relativa alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto si sarebbe sanata dato che il C. non l'aveva tempestivamente eccepita nei termini di legge, non avendo proposto opposizione per questo motivo avverso l'atto di precetto, ed aveva comunque sanato, per raggiungimento dello scopo, ogni ipotetico vizio della notificazione del pignoramento costituendosi nel processo esecutivo;

c) violazione o falsa applicazione dell'art. 2929 c.c., perchè - essendosi concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione alla società creditrice di quote societarie già nella titolarità del C. e perciò fatte oggetto di espropriazione - la nullità degli atti esecutivi che avevano preceduto l'assegnazione non avrebbe avuto effetto nei riguardi dell'assegnataria;

d) violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perchè il C. avrebbe richiesto con l'atto di opposizione la dichiarazione della decadenza dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 481 c.p.c., e, conseguentemente, la nullità del pignoramento e non l'accertamento della nullità della notificazione del precetto e del titolo esecutivo;

e) violazione del disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., perchè il giudice di merito non avrebbe proceduto ad un prudente apprezzamento degli elementi di prova offerti dalla soc. B.

2.2.- Col terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Si tratta del fatto, già indicato sopra sub e), dell'avvenuta assegnazione alla soc. B. delle quote di s.r.l. pignorate ai danni del C., che, pur se fatto oggetto di discussione tra le parti nei gradi di merito, non risulta essere stato esaminato dal Tribunale.

3.- I motivi, che vanno trattati unitariamente per evidenti ragioni di connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Logicamente preliminare appare l'esame delle censure sub b) e d).

Sono entrambe infondate.

Per come emerge dalla riproduzione in ricorso delle conclusioni precisate dall'opponente - sia nel ricorso depositato dinanzi al giudice dell'esecuzione (cfr. pag. 4 del ricorso) sia nel reclamo al collegio ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. (cfr. pag. 5), sia, infine, nell'atto di citazione per il giudizio di merito sull'opposizione (cfr. pag. 8) - l'opponente non ha limitato il petitum alla dichiarazione di perdita di efficacia del precetto ai sensi dell'art. 481 c.p.c. (pur avendo proposto, in via principale, la relativa domanda), ma ha espressamente chiesto di "dichiarare la nullità del pignoramento per non essere stato notificato il precetto". Una domanda siffatta è idonea a ricomprendere sia la causa petendi dell'inesistenza materiale della notificazione dell'atto di precetto sia quella dell'inesistenza giuridica ovvero, come accaduto nella specie, quella

della nullità, tale da avere impedito al destinatario di avere contezza dell'avvenuta notificazione.

D'altronde, è lo stesso art. 617 c.p.c., comma 2, a presupporre l'equiparazione delle fattispecie, laddove stabilisce che le opposizioni relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, senza distinguere tra la notificazione omessa e la notificazione invalida.

Perciò, in presenza di un motivo di opposizione agli atti esecutivi col quale venga chiesta la dichiarazione di nullità del pignoramento per non essere stato preceduto dalla notificazione del precetto, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che dichiara la nullità del pignoramento previa dichiarazione di nullità della notificazione dell'atto di precetto.

3.1.- D'altronde, contrariamente a quanto assume la società B., non potrebbe operare, nel caso di specie, la sanatoria che questa Corte ha pur ritenuto configurabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3. L'operatività di questa norma presuppone che, malgrado la nullità della sua notificazione, l'atto di precetto abbia raggiunto lo scopo tipico, che è quello di intimare l'adempimento dell'obbligazione risultante dal titolo, almeno dieci giorni prima che venga iniziata l'azione esecutiva, e perciò di avvertire che, soltanto in mancanza di tale adempimento, si procederà ad esecuzione forzata (cfr. Cass. n. 5906/06, secondo cui "La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., non possono farsi valere vizi - quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto - che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., u.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Nè in contrario vale invocare il disposto dell'art. 611 c.p.c., comma 2, attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità si traduce nell'inesistenza della medesima, così come la circostanza che per effetto della nullità della notificazione possa al debitore attribuirvi un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c."; nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 23894/12, n. 13038/13).

La nullità della notificazione dell'atto di precetto non è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, quando la parte proponga opposizione avverso l'atto di pignoramento, lamentando di non avere avuto conoscenza della notificazione dell'atto di precetto, come accaduto nella specie. In tale situazione processuale, la nullità della notificazione - ove effettivamente riscontrata - è tale da avere impedito il raggiungimento dello scopo tipico del precetto, che, quale atto propedeutico all'azione esecutiva, va portato a conoscenza del destinatario necessariamente prima dell'inizio dell'esecuzione.

Le censure sub b) e d) vanno rigettate.

4.- Quanto alle censure sub a) ed e), va premesso che, per come risulta dal combinato disposto della L. n. 890 del 1982, artt. 8 e 9 (entrambi richiamati in sentenza), nonché dall'art. 139 c.p.c. la notificazione deve essere fatta, in via prioritaria, nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Va qui ribadito l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di notificazione a mezzo posta, l'agente postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8 e 9, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito; ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è nulla (così, tra le altre, Cass. n. 28856/05 e n. 25031/08 citate in sentenza, nonché, da ultimo, Cass. n. 10998/11).

Non va peraltro trascurato l'orientamento giurisprudenziale per il quale in tema di notificazioni, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni. Il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata (così, tra le tante, Cass. n. 26985/09 e n. 11550/13). Tuttavia, proprio da quest'ultimo orientamento si desume la presunzione di corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva, che, per essere superata, necessita di prova contraria.

Ne consegue che il compimento delle formalità indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, deve risultare dall'avviso restituito dall'ufficiale giudiziario e che, comunque, non consente di ritenere perfezionata la notificazione se effettuata presso un luogo diverso da quello del comune di residenza anagrafica, a meno che non risulti che si tratta del luogo di dimora effettiva ed abituale del destinatario.

4.1.- La ricorrente non contesta i seguenti dati di fatto, presupposti dal Tribunale, ed esplicitati nel controricorso:

il debitore esecutato C., destinatario della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, al momento della notificazione dell'atto di precetto (ottobre 2010), aveva la sua residenza anagrafica in (OMISSIS), dove era stata trasferita nel 2009, come da comunicazione effettuata al comune di provenienza ((OMISSIS)) ed a quello della nuova residenza ((OMISSIS));

la ditta individuale C., alla data della notificazione del precetto, era cessata e la cessazione risultava dalla camera di commercio. In base a questi dati di fatto, è corretta in diritto la conclusione raggiunta dal giudice di merito circa la nullità



della notificazione perchè effettuata presso un luogo diverso da quello della residenza anagrafica.

Pertanto, non vi è violazione delle norme richiamate sub a).

4.2.- Per vincere detta presunzione sarebbe stato onere della società notificante dimostrare che, al momento della notificazione del precetto, l'agente postale avesse assunto informazioni atte a comprovare l'"assenza" soltanto "temporanea" del destinatario; che la residenza effettiva del C. non fosse cambiata; che quindi non fosse coincidente con la (nuova) residenza anagrafica; che egli avesse mantenuto quanto meno la dimora abituale presso la precedente abitazione in (OMISSIS).

La ricorrente assume che in sede di merito sarebbe emerso che presso la precedente abitazione del C. vi era ancora una cassetta postale col suo nome e che presso la residenza anagrafica egli sarebbe risultato irreperibile in occasione della successiva notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi.

Poichè si tratta di fatti storici dei quali sostanzialmente si lamenta il mancato apprezzamento da parte del giudice di merito, la relativa censura non ha nulla a che vedere con la violazione delle norme sulle notificazioni.

Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dedotta sub e), si tratta di norme che pongono delle regole di giudizio il cui mancato rispetto è suscettibile di essere apprezzato in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 14267/06).

In particolare, la censura concernente l'asserito mancato esame di detti fatti avrebbe dovuto essere avanzata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente avrebbe dovuto indicare detti fatti storici, evidenziando sia il luogo di reperimento dei documenti da cui i fatti sarebbero dovuti risultare sia il relativo dibattito processuale, nonchè il carattere di decisività (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14).

In mancanza, le relative censure sono inammissibili.

5.- Non meritano infine di essere accolti i motivi concernenti la pretesa applicabilità al caso di specie dell'art. 2929 c.c. (formulati sotto la lettera e del secondo motivo e come terzo motivo).

Va premesso che è dedotto e non contestato che il processo per espropriazione presso terzi si sia svolto con una fase destinata alla vendita delle quote sociali pignorate, all'esito negativo della quale le stesse sono state assegnate alla società creditrice pignorante.

Pertanto, a prescindere dalla (dubbia) correttezza della forma del pignoramento presso terzi seguita per l'espropriazione di quote di s.r.l. (che tuttavia non risulta essere mai stata posta in discussione), in astratto è ipotizzabile, in riferimento all'assegnazione disposta dopo l'esito negativo della

vendita ex art. 552 c.p.c., l'applicabilità dell'art. 2929 c.c. (cfr. Cass. n. 193/2003).

Tuttavia, la norma, nel fare salvo il caso di collusione dell'assegnatario col creditore procedente, rende palese come presupposto della sua applicazione sia la non coincidenza tra assegnatario e creditore procedente.

Questa interpretazione è altresì coerente con la ratio legis che va rinvenuta nell'esigenza di stabilità (della vendita o) dell'assegnazione a tutela (dell'aggiudicatario o) dell'assegnatario, in quanto soggetto estraneo al compimento degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione, della cui nullità pertanto non deve risentire gli effetti.

Si tratta di norma che è espressione del principio di tutela dell'affidamento incolpevole, inerente all'ordinamento, nonché dell'esigenza di non scoraggiare preventivamente i potenziali concorrenti all'acquisto dei beni posti in vendita nell'ambito delle procedure di esecuzione forzata (cfr. Cass. S.U. n. 21110/12, in motivazione).

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "nell'ipotesi in cui venga accertata l'inesistenza del titolo fatto valere dal creditore procedente, nonostante l'efficacia retroattiva della sentenza, le posizioni acquisite dal terzo nel corso del processo esecutivo vengono garantite, per quanto riguarda le irregolarità formali del processo, dal disposto dell'art. 2929 c.c. e, per quanto riguarda i vizi sostanziali dell'azione esecutiva, dal principio di tutela di affidamento del terzo, purchè in entrambi i casi non sia imputabile al terzo una condotta fraudolenta. Il creditore procedente, però, nell'ipotesi di assegnazione a suo favore, non può essere considerato terzo e, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo e del credito travolge in ogni caso l'assegnazione medesima disposta in suo favore" (così Cass. n. 1968 del 4 giugno 1969).

In coerenza con quanto sopra e col principio di diritto appena richiamato, va perciò affermato che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 2929 c.c., in caso di assegnazione disposta in favore del creditore procedente, quest'ultimo non può essere considerato terzo e pertanto la nullità dell'atto di pignoramento travolge comunque l'assegnazione medesima.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore del resistente, nell'importo complessivo di Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015